

Università di Padova
REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO
ESTRATTO

Sezione XII
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Art. 102 – Funzione del Consiglio del personale tecnico amministrativo

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Consiglio del personale tecnico amministrativo ha funzioni consultive e propositive.

Art. 103 – Indizione delle elezioni

Le elezioni vengono indette dal Rettore, di norma contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Senato Accademico.

Art. 104 – Elettorato passivo

I componenti sono eletti da tutto il personale tecnico amministrativo tra il personale tecnico amministrativo di ruolo.

Art. 105 – Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con quella di componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, nonché con il ruolo di rappresentanza dei soggetti sindacali di cui all'art. 9 del CCNL Università
2. Qualora un componente venga eletto contemporanea mente come rappresentante sia in Senato Accademico che nel Consiglio del personale tecnico amministrativo, deve optare per una delle due rappresentanze entro dieci giorni dall'individuazione degli eletti. Decorso tale termine decade automaticamente da ambedue le rappresentanze

Art. 106 – Elezioni suppletive

In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico amministrativo, l'eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal primo dei non eletti. In caso di dimissione o cessazione di otto consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio decade entro 2 mesi, previa indizione di elezioni suppletive.

Art. 107 – Funzionamento

1. Hanno titolo a partecipare alle riunioni, senza dritto di voto, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo eletti in Senato Accademico. Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto.
2. Il Consiglio nello svolgimento della propria attività si attiene ai principi di massima trasparenza e condivisione dei momenti decisionali, provvedendo alla diffusione delle informazioni e dei dati a propria disposizione, anche per via telematica. L'Amministrazione garantisce l'autonomia dell'organo e gli strumenti per il suo funzionamento.
3. Il regolamento che dispone le norme relative al funzionamento interno del Consiglio è deliberato dall'organo medesimo a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti e sottoposto all'approvazione dei competenti organi di Ateneo.